

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 30 ottobre 2023, n. 315
Art. 24, comma 5 della L. R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i.. Trasferimento dell'accreditamento istituzionale della struttura di specialistica ambulatoriale di Medicina di Laboratorio ubicata in Andria alla via S. Giovanni Bosco n. 21-23, per trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio dalla ditta individuale "Esplora ricerche chimico-biologiche di Campanile Giuliana" alla società "Esplora ricerche chimico/biologiche S.r.l.".

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28/10/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 15 del 19/01/2023 di conferimento ad interim dell'incarico di Posizione Organizzativa *"Autorizzazione ed Accredimento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale - Hospice"*;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accredimento e Qualità.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O *"Autorizzazione ed Accredimento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale - Hospice"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accredimenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

L'art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce che *"L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile."*

L'art. 24, comma 5 della medesima legge dispone che *"Il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell'accreditamento in capo al nuovo titolare."*

La ditta individuale "Esplora ricerche chimico-biologiche di Campanile Giuliana" ubicata in Andria alla via S. Giovanni Bosco n. 21-23, P. IVA 04980630729, risulta accreditato, ex art. 12, commi 3 e 4 della L.R. n. 4/2010, per l'attività specialistica ambulatoriale di Medicina di Laboratorio (codice regionale 531792).

Con Pec del 30/12/2022 la Dott.ssa Giuliana Campanile ha trasmesso nota ad oggetto: *"Istanza di trasferimento"*

dell'accreditamento per trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 9 comma 2 e dell'art. 24 comma 5 della L.R. 9/2017 e s.m.i.”, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/399 del 10/01/2023, rappresentando quanto segue:

“La sottoscritta Campanile Giuliana, di cittadinanza italiana, (...), titolare e direttore sanitario della ditta individuale “Esplora ricerche chimico-biologiche di Campanile Giuliana” con sede ad Andria in via San Giovanni Bosco,21/23, istituzionalmente accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale - Regionale con determina dirigenziale n. 326 del 28/11/2006 e con CODICE REGIONALE 531792 per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca specialistica “Patologia Clinica” per effetto delle prescrizioni richiamate dall'art. 12 della L.R. n. 4/2010; istituzionalmente accreditato per prestazioni Xplus con determina dirigenziale n. 79 del 10/03/2021

premessi che

La legge Regionale n. 9 del 2 maggio 2017 all'art. 9 (trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio e decadenza) al comma 2 permette a persone già autorizzate all'esercizio il trasferimento della predetta autorizzazione all'esercizio;

- La legge Regionale n. 9 del 2 maggio 2017 all'art. 24 (procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti) al comma 5 permette il trasferimento dell'accreditamento in capo al nuovo soggetto;

-La scrivente in data 09/11/2022 ha costituito la società a responsabilità limitata unipersonale “ESPLORA RICERCHE CHIMICO/BIOLOGICHE S.R.L.” c.f/p. iva n. 08752980725, con sede in Andria in via San Giovanni Bosco 21-23, la medesima sede in cui è attualmente ubicato il suddetto laboratorio di analisi già accreditato;

- la sottoscritta detiene il 100% del capitale sociale dell'anzidetta S.R.L. essendone socio unico; - non si trova in posizione di incompatibilità con il Servizio Sanitario Nazionale-Regionale;

- Il trasferimento della titolarità non comporterà nessun mutamento dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici;

-in data 30/12/2022 il Comune di Andria rilascia autorizzazione sanitaria n. 135 del 30 dicembre 2022 in favore di LABORATORIO di ANALISI CLINICHE “ESPLORA RICERCHE CHIMICO/BIOLOGICHE S.R.L.” UNIPERSONALE (Aggiornamento dell'Autorizzazione n. 48 del 10.01.2012)

tutto ciò premesso, la scrivente

chiede

ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., che l'anzidetto accreditamento, intestato ad ESPLORA RICERCHE CHIMICO-BIOLOGICHE di Campanile Giuliana, venga trasferito, a far data dallo 01/01/2023, alla neo-costituita società “ESPLORA RICERCHE CHIMICO/BIOLOGICHE S.R.L.” la cui la Direzione sanitaria resterà in capo alla Dott.ssa Campanile Giuliana, mantenendo tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nell'originale Autorizzazione e nei successivi rinnovi.

Alla presente si allegano i seguenti documenti:

-copia dell'atto costitutivo della società e relativo statuto;

-copia dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune di Andria in favore di ESPLORA S.R.L. (n. 135 del 30.12.2022);

- copia del certificato di laurea della Dott.ssa Campanile Giuliana;

- certificato di iscrizione all'Ordine dei Biologi della Dott.ssa Campanile Giuliana;

- copia dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune di Andria (n. 48 del 10.01.2012);

- copia ultimo contratto (più addendum) sottoscritto dalla RETE EXTRALAB (di cui il laboratorio fa parte) con la ASL;

- codice regionale identificativo della struttura attuale

- determinazione dell'amministratore unico con autentica notarile;

- autocertificazione antimafia resa dal legale rappresentante;

- dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio;

- Autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

- visura camerale della società; (...).”.

Con l'“AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI MEDICINA DI LABORATORIO GENERALE DI BASE

IN FAVORE DEL LABORATORIO di ANALISI CLINICHE "ESPLORA RICERCHE CHIMICO/BIOLOGICHE S.R.L." UNIPERSONALE (Aggiornamento dell'Autorizzazione N. 48 del 10.1.2012) N. 135 del 30 dicembre 2022", rilasciata dallo Sportello Unico Attività Produttive, Area Innovazione e Sviluppo Settore 2- della Città di Andria, allegata all'istanza sopra riportata, il Dirigente del medesimo Servizio ha rappresentato quanto segue:

"LETTA l'istanza inoltrata a mezzo pec in data 24 novembre 2022 e protocollata al N. 102014 dalla Dr.ssa Giuliana CAMPANILE, (...), nella qualità di titolare e Direttore Sanitario del "LABORATORIO DI ANALISI ESPLORA RICERCHE CHIMICO-BIOLOGICHE di CAMPANILE GIULIANA", con sede legale in Andria alla Via San Giovanni Bosco n. 21-23 (Partita IVA: 04980630729), con la quale la stessa, nel premettere di aver costituito una società a responsabilità limitata unipersonale denominata "ESPLORA RICERCHE CHIMICO/BIOLOGICHE S.r.l.", chiede il trasferimento della titolarità in favore della predetta società "ESPLORA RICERCHE CHIMICO/BIOLOGICHE S.r.l." dell'autorizzazione comunale n. 48 del 10.1.2012, già abilitante il "Laboratorio di Analisi Esplora Ricerche Chimico-biologiche di Campanile Giuliana", in persona della titolare Dr.ssa Campanile Giuliana, all'esercizio dell'attività sanitaria di assistenza specialistica di medicina di laboratorio generale di base nel locale in Andria alla Via San Giovanni Bosco n. 21-23, con la conferma della Dr.ssa Giuliana Campanile come "Responsabile Sanitario";

VISTA la seguente documentazione allegata all'istanza di aggiornamento/trasferimento:

- a) copia atto costitutivo, con relativo statuto, della società a responsabilità limitata unipersonale "ESPLORA RICERCHE CHIMICO/BIOLOGICHE S.r.l.", redatto dal Notaio Paolo Porziotta, di Andria, in data 9.11.2022, registrato a Barletta il 11.11.2022 al N. 10936 Serie IT, contenente la sede legale in Via San Giovanni Bosco n. 21-23, l'oggetto sociale, tra cui l'attività di laboratorio di analisi nell'ambito della chimica e biochimica clinica, tossicologia, ematologia, microbiologia, immunologia, biologia molecolare, genetica medica, allergie e intolleranze, analisi merceologiche di alimenti, bevande, acqua, materia prime e semilavorati, il capitale sociale, interamente sottoscritto dalla Dr.ssa Giuliana Campanile, la nomina dell'amministratore unico nella persona della stessa Giuliana Campanile e la previsione della chiusura degli esercizi sociali;
- b) copia visura C.C.L.A.A. di Bari del 14.11.2022 relativa alla società "ESPLORA RICERCHE CHIMICO/BIOLOGICHE S.r.l.", riportante anche la seguente Partita IVA: 08752980725;
- c) copia autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria n. 48 rilasciata dal Comune di Andria in data 10 gennaio 2012;

VISTA la seguente documentazione integrativa inviata in data 29 dicembre 2022 - Prot. N. 113160:

- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà datata 29.12.2022 contenente accettazione dell'incarico di "Responsabile Sanitario" sottoscritto dalla Dr.ssa Giuliana Campanile e di non trovarsi in situazioni di incompatibilità con il ruolo assunto di Responsabile Sanitario della struttura;
- e) copia autenticata dal Notaio Paolo Porziotta in data 28.12.2022 della "Determinazione dell'Amministratore Unico" della società "ESPLORA RICERCHE CHIMICO/BIOLOGICHE S.r.l." del 24 novembre 2022, con la quale si determina di trasferire in favore della predetta società "ESPLORA RICERCHE CHIMICO/BIOLOGICHE S.r.l.":

- l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Andria N. 48 del 10.1.2012 per l'esercizio dell'attività di "laboratorio di Analisi Cliniche come laboratorio di base con settore agroalimentare;
- l'accreditamento esterno con il S.S.N. Regionale di cui alla determina dirigenziale n. 326 del 28.11.2006, codice regionale n. 531792, per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca specialistica "Patologia Clinica";
- l'accreditamento di cui alla determina n. 79 del 10 marzo 2021 per le prestazioni XPLUS; di acquistare tutti i beni mobili del laboratorio "Esplora Ricerche Chimico/Biologiche di Campanile Giuliana":

f) copia contratto di comodato intercorso in data 29.12.2022, registrato a Barletta il 29.12.2022 al N. 1841 Serie 3, con il quale la signora Campanile Giuliana, (...), concede in comodato gratuito alla società "ESPLORA RICERCHE CHIMICO/BIOLOGICHE S.r.l.", in persona del suo amministratore unico pro-tempore, con sede in Andria alla Via San Giovanni Bosco n. 21-23 Partita IVA: 08752980725-il locale in Andria alla Via San Giovanni Bosco n. 21-23, piano terra e piano interrato, riportato nel N.C.E.U. al foglio 224, particella 223, sub. 10, per uso di "Laboratorio di Analisi Chimico-Biologiche";

RICHIAMATA la documentazione allegata al fascicolo relativo all'autorizzazione n. 48 del 10.1.2012 ed in

particolare:

g) - relazione a firma del Per. Ind. Eligio Mansi, con la quale lo stesso dichiara che l'immobile a piano terra di Via San Giovanni Bosco n. 21-23 rispetta le disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, essendo lo stesso a quota marciapiede; h)- rilievo grafico del laboratorio di analisi con layout, a firma Per. Ind. Eligio Mansi e datato 9 ottobre 2019;

i) - certificato di destinazione ad uso "Laboratorio di analisi" dei locali a piano terra aventi accesso da Via S. Giovanni Bosco n. 21-23, rilasciato dal Capo Settore Tecnico del Comune di Andria in data 21.3.2000;

l) - autorizzazione di abitabilità rilasciata in data 31.10.1988 dal Sindaco di Andria relativa all'intero fabbricato sito in Via San Giovanni Bosco - Via San Candido;

m) - dichiarazione a firma del Per. Ind. Eligio Mansi attestante che l'attività insediata nel locale di Via San Giovanni Bosco n. 21-23 non rientra tra quelle previste dal D.P.R. n. 151/2011 e, quindi, non è assoggettata al rilascio del C.P.I.;

n) copia del diploma di laurea in Scienze Biologiche conseguito dalla Dr.ssa Clara Lorusso presso l'Università degli Studi di Bari in data 18.11.1986;

o) copia del certificato rilasciato dall'Ordine Nazionale dei Biologi in data 22.5.2006 di iscrizione della Dr.ssa Campanile Giuliana, nata a Barletta in data 8.7.1969, al predetto Ordine al N. 45727 a decorrere dal 4.9.1996; RILEVATO che non esiste alcun impedimento all'accoglimento della richiesta di trasferimento/aggiornamento dell'autorizzazione a seguito della intervenuta costituzione della società a responsabilità limitata unipersonale, come previsto dall'art. 9, comma 2, della L.R. n. 9 del 2 maggio 2017, laddove espressamente si prevede che "L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata.";

VISTA la Legge Regionale n. 9 del 2 maggio 2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitario pubbliche e private";

VISTO l'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

AUTORIZZA ai sensi dell'art. 9, comma 2 della Legge Regionale n. 9/2017

La società unipersonale "ESPLORA RICERCHE CHIMICO/BIOLOGICHE S.r.l.", con sede in Andria alla Via San Giovanni Bosco n. 21-23 (Partita IVA: 08752980725), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, l'Amministratore Unica Dr.ssa Giuliana Campanile, (...), all'esercizio dell'attività sanitaria di assistenza specialistica di medicina di laboratorio generale di base, con settore agroalimentare, nei locali siti in Via San Giovanni Bosco n. 21-23, piano terra e piano interrato, a seguito dell'intervenuto trasferimento della titolarità dell'autorizzazione n. 48 rilasciata dal Comune di Andria in data 10 gennaio 2012, sotto la Direzione Sanitaria della Dr.ssa Campanile Giuliana, laureata in Scienze Biologiche. (...).

Per tutto quanto innanzi rappresentato,

si propone di disporre, ai sensi dell'art 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il trasferimento dell'accreditamento istituzionale dell'ambulatorio medico specialistico di Medicina di Laboratorio ubicato in Andria alla via San Giovanni Bosco n.21-23, per trasferimento della titolarità dall'autorizzazione all'esercizio, dalla ditta individuale "Esplora ricerche chimico-biologiche di Campanile Giuliana" alla società "Esplora ricerche chimico/biologiche S.r.l." con decorrenza dal 30/12/2022, data dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dal Comune di Andria con la prescrizione per il legale rappresentante della società de qua di trasmettere alla scrivente Sezione e al Comune copia dell'atto notarile di trasferimento di titolarità dalla ditta individuale "Esplora ricerche chimico-biologiche di Campanile Giuliana" alla società "Esplora ricerche chimico/biologiche S.r.l." e con la precisazione che:

- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui al R.R. n. 3/2010 e s.m.i. e n. 16/2019;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della Società "Esplora

ricerche chimico/biologiche S.r.l.", "entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento" dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di disporre, ai sensi dell'art 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il trasferimento dell'accreditamento istituzionale dell'ambulatorio medico specialistico di Medicina di Laboratorio ubicato in Andria alla via San Giovanni Bosco n.21-23, per trasferimento della titolarità dall'autorizzazione all'esercizio, dalla ditta individuale "Esplora ricerche chimico-biologiche di Campanile Giuliana" alla società "Esplora ricerche chimico/biologiche S.r.l." con decorrenza dal 30/12/2022, data dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dal Comune di Andria con la prescrizione per il legale rappresentante della società de qua di trasmettere alla scrivente Sezione e al Comune copia dell'atto notarile di trasferimento di titolarità dalla ditta individuale "Esplora ricerche chimico-biologiche di Campanile Giuliana" alla società "Esplora ricerche chimico/biologiche S.r.l." e con la precisazione

che:

- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui al R.R. n. 3/2010 e s.m.i. e n. 16/2019;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della Società "Esplora ricerche chimico/biologiche S.r.l.", *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accREDITamento"* dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accREDITamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accREDITamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accREDITamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accREDITamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*;
- l'accREDITamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accREDITamento di cui al R.R. n. 3/2010 e s.m.i. e n. 16/2019;
- di invitare il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA, ad effettuare idoneo sopralluogo presso l'ambulatorio specialistico di Medicina di Laboratorio ubicato in Andria alla via San Giovanni Bosco n. 21-23, della società "Esplora ricerche chimico/biologiche S.r.l.", al fine di verificare la sussistenza dei requisiti ulteriori, generali e specifici relativi all'attività sanitaria di Medicina di Laboratorio previsti dal R.R. n. 3/2010 alle Sezioni A (colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato ai sensi degli artt. 3 e 4 del R.R. n. 16/2019) e B.01.01 (colonna di destra), nonché dal R.R. n. 16/2019 (Manuale di AccredITamento per le strutture di assistenza ambulatoriale) relativi sulla base delle griglie di autovalutazione.

di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della società "Esplora ricerche chimico/biologiche S.r.l." con sede legale in Andria alla Via San Giovanni Bosco n. 21-23 – Pec: giuliana.campanile@pec.enpab.it;
- al Direttore Generale dell'ASL BT;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT;
- al Dirigente Ufficio Convenzioni dell'ASL BT;
- al Sindaco del Comune di Andria.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 10 fasciate è dichiarato immediatamente

esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica -
Dipendenze Patologiche - ASD
Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro